



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
"AMEDEO AVOGADRO"**

**REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O.**



**DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art. 1 del Protocollo) TRA :
- L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA
- E LA STRUTTURA SANITARIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.
ANNI ACCADEMICI 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015**

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n° 534 del 24 DICEMBRE 2013

**DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art.1 del Protocollo) TRA:
- L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA
- E LA STRUTTURA SANITARIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.
ANNI ACCADEMICI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015**

TRA

La Scuola di Specializzazione in PEDIATRIA con sede in
NOVARA prov NO CAP 28100 in **VIA SOLAROLI N. 17**

La persona del Direttore, Prof.
GIANNI nato a **VERCELLI** prov **VC** il **24/11/1946**

E

La Struttura Sanitaria AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O., in prosieguo d'atto denominata Struttura, con sede in

MEGNA prov **VB** CAP **28887** in **VIA MAZZINI 117**

La persona del Legale Rappresentante

IACOLETTO ADRIANO nato a **COLLERETTO CASTELNUOVO** prov **TO** il **27/09/1958**

CONSIDERATO CHE

Il Protocollo d'Intesa Regione Piemonte/Università sottoscritto per gli anni accademici 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;

La Struttura dichiara di mettere a disposizione per le esigenze didattico formative della Scuola di specializzazione in PEDIATRIA le seguenti strutture:

Reggenza ordinaria: S.C. Pediatria - Ospedale Unico Plurisede del VCO
Day hospital: S.C. Pediatria - Ospedale Unico Plurisede del VCO
Ambulatorio: S.C. Pediatria - Ospedale Unico Plurisede del VCO
S.C. Radiologia - Ospedale Unico Plurisede del VCO
S.C. Laboratorio Analisi - Ospedale Unico Plurisede del VCO
URSA - Pronto soccorso - Ospedale Unico Plurisede del VCO

PRESO ATTO CHE

Le strutture della Struttura sono state individuate su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in PEDIATRIA con deliberazione del 09/06/2010

CONVENZIONE

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto del disciplinare

La Struttura si impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli specializzandi iscritti alla Scuola di specializzazione in PEDIATRIA, per periodi stabiliti dalla Direzione della Scuola, per svolgere attività formativa a fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, la Struttura garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. La Struttura consente inoltre la possibilità per gli specializzandi di accedere al servizio mensa ivi esistente alle stesse condizioni del personale dipendente della Struttura e a tutti i propri servizi quali, titolo esemplificativo, fornitura camici, lavanderia e, ove gli spazi lo consentono, l'uso dei parcheggi interni. La Struttura mette inoltre a disposizione della Scuola i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

ART. 2 Modalità tirocinio

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in PEDIATRIA definisce, per ogni specializzando, i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture della rete regionale. All'inizio di ogni anno accademico, il Direttore della Scuola di Specializzazione in PEDIATRIA propone al Legale Rappresentante della Struttura, i nominativi degli specializzandi (tenuto conto delle preferenze espresse dagli stessi) e la durata del periodo di formazione di questi nelle diverse strutture individuate per la formazione pratica. Il Legale Rappresentante può non accogliere la proposta sulla base di motivi ed obiettivi presupposti organizzativi e funzionali.

L'accertamento dell'impegno degli specializzandi fino al raggiungimento dell'orario annuale complessivo previsto dall'ordinamento didattico della Scuola è demandato al Dirigente di struttura o, ove previsto da fonti regolamentari, ai tutori per le attività professionalizzanti che rispondono di tale controllo al Direttore della Scuola di Specializzazione. Le attività e gli interventi svolti dal medico in formazione specialistica sono riportati dettagliatamente su un apposito libretto personale di formazione.

ART. 3 Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica. La Struttura presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, la struttura ospitante deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti. La Struttura si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

ART. 4 Sicurezza

Le parti concordano che, in riferimento all'attività che lo specializzando svolgerà presso la Struttura, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia differente rispetto alla valutazione effettuata dall'Azienda presso la quale inizia l'iter formativo dello specializzando, la struttura ospitante ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex DLgs 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.

In tal riferimento la Struttura si impegna a formare ed informare ogni specializzando sull'eventuale rischio specifico, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

La Struttura garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).

Il corso delle attività è comunque durante la permanenza nella Struttura lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

La Struttura si impegna a dare comunicazione all'Università - Servizio Prevenzione e Protezione - Via Duomo n. 1 - VERCELLI degli accertamenti sanitari effettuati.

ART. 5 Trattamento dei dati e privacy

La Struttura si impegna a designare gli specializzandi quali incaricati al trattamento ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali ex D. Lgs. 196/03.

Gli specializzandi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento delle attività formative svolte.

ART. 6 Oneri

È inteso che l'attuazione del presente disciplinare non comporta oneri aggiunti per l'Ateneo e la Struttura.

ART. 7 Validità

Il presente disciplinare ha validità per 3 anni accademici a decorrere dall'a.a. 2012/2013.


ART. 8 Disposizioni finali

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della normativa vigente, di quanto stabilito dal Protocollo Regionale e dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in PEDIATRIA

...etto, approvato e sottoscritto.

Per la scuola di specializzazione in PEDIATRIA

Il Direttore
BONA GIANNI

(Prof. )

Per la Struttura

Il Legale Rappresentante
GIACOLETTO ADRIANO

